



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 262 LEGISLATURA N. IX

DE/VP/APL Oggetto: L.R. 27/09 "Testo Unico in materia di commercio" - 0 NC Periodi delle vendite di fine stagione. Anno 2015

Prot. Segr. 1299

Lunedì 27 ottobre 2014, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- GIAN MARIO SPACCA Presidente
- ANTONIO CANZIAN Vicepresidente
- SARA GIANNINI Assessore
- PAOLA GIORGI Assessore
- MARCO LUCHETTI Assessore
- PIETRO MARCOLINI Assessore
- LUIGI VIVENTI Assessore

Sono assenti:

- MAURA MALASPINA Assessore
- ALMERINO MEZZOLANI Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni. Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Antonio Canzian. La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: L.R. 27/09 "Testo Unico in materia di commercio" –. Periodi delle vendite di fine stagione. ANNO 2015

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Attività produttive, Lavoro, Turismo, Cultura, Internazionalizzazione, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Attività Produttive, Lavoro, Turismo, Cultura, Internazionalizzazione che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità; e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione);

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

Di approvare, in base a quanto stabilito dalla legge regionale n° 27 10/11/2009 art. 31 comma 2 i periodi di vendita di fine stagione come di seguito specificato:

Le vendite di fine stagione, per l'anno 2015, possono essere effettuate solo in due periodi dell'anno:

- Dal 1° giorno feriale antecedente L'Epifania (5 gennaio) fino al 1° marzo;
- Dal 1° sabato del mese di luglio (4 luglio) fino al 1° settembre.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Gian Maria Spacca)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

Legge regionale 27/2009 “Testo Unico in materia di Commercio” articolo 31
DGR n. 589/2011 “Decisione della conferenza delle regioni e province autonome del 24.03.2011 di approvazione del documento “indirizzi unitari delle regioni sull’individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione”. Recepimento”

Motivazione ed esito dell’istruttoria

La legge regionale n° 27/2009 che ha sostituito la legge regionale 26/99 – Norme ed indirizzi per il settore del commercio – relativamente al periodo di effettuazione dei saldi di fine stagione all’articolo 31 così recita:

“Il periodo e le modalità delle vendite di fine stagione sono stabiliti dalla Giunta Regionale sentite le organizzazioni delle imprese del commercio e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale”.

La Giunta Regionale con DGR n. 589/2011 ha recepito il contenuto della decisione della conferenza delle regioni e province autonome del 24.03.2011 di approvazione del documento “indirizzi unitari delle regioni sull’individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione”.

In base a quanto sopra si rende necessario stabilire i periodi di effettuazioni delle vendite di fine stagione come di seguito specificato:

Le vendite di fine stagione, per l’anno 2015, possono essere effettuate solo in due periodi dell’anno:

- Dal 1° giorno feriale antecedente L’Epifania (5 gennaio) fino al 1° marzo;
- Dal 1° sabato del mese di luglio (4 luglio) fino al 1° settembre.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Nadio Lutjetti)

POSIZIONE DI FUNZIONE TURISMO COMMERCIO
E TUTELA DEI CONSUMATORI

VISTO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(Pietro Talarico)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
LAVORO, TURISMO, CULTURA, INTERNAZIONALIZZAZIONE**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Attesta inoltre che dal presente atto non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(*Raymondo Orsetti*)

La presente deliberazione si compone di n. 4 pagine, di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(*Elisa Maroni*)